REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/10 DEL 21.4.2015

Oggetto: **Piano regionale di risanamento dalle malattie da lentivirus degli allevamenti caprini. Misure di sostegno degli allevamenti colpiti da virus della Artrite encefalite virale delle capre (CAEV) nella Regione Sardegna. Delib.G.R. n. 39/29 del 26 settembre 2013.**

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di concerto con l'Assessore dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ricorda che con la deliberazione n. 39/29 del 26 settembre 2013 la Giunta regionale ha approvato il Piano di risanamento e di sostegno degli allevamenti caprini e misti colpiti dalle malattie da Lentivirus per gli anni dal 2013 al 2016.

Il Piano prevedeva, da un lato, le azioni e le misure sanitarie per il controllo dell'infezione da Lentivirus responsabile della artrite-encefalite virale caprina (CAEV) attraverso il risanamento delle aziende e la costituzione di un gruppo di aziende indenni e, dall'altro, le direttive per l'attuazione delle misure di sostegno finalizzate a sostenere il reddito degli allevatori aderenti volontariamente al Piano stesso.

L'Assessore fa notare che l'aiuto di cui alla Delib.G.R. n. 39/29 del 2013 rientrava nel campo di applicazione del regolamento della Commissione n. 1857/2006, perché ne rispettava le condizioni in esso fissate ed è stato registrato presso la Commissione Europea col n. SA.37635(2013/XA).

Tuttavia, l'adesione da parte delle aziende al Piano e di conseguenza all'aiuto è stata limitata, in ragione, in particolare, dei tempi fissati dal Piano per l'esecuzione del risanamento, che le aziende hanno lamentato essere troppo ristretti per sostituire gli animali abbattuti con animali provenienti dalla rimonta interna, tenuto conto degli elevati livelli di prevalenza della malattia riscontrata negli allevamenti e delle difficoltà connesse col reperimento sul mercato locale di animali indenni.

Inoltre, il Regolamento (UE) n. 1857/2006 è stato abrogato dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Pertanto, al fine di dare piena esecuzione al Piano di risanamento e alle misure di sostegno al reddito delle aziende colpite dalla malattia, a parziale ristoro del danno derivante dalla attuazione delle misure sanitarie previste, si rende necessaria l'adozione di alcune modifiche al Piano medesimo, conformemente alle condizioni fissate dall'articolo 26 del predetto Regolamento (UE) n. 702/2014, che tengano conto delle osservazioni formulate dalle imprese.

Tali modifiche riguardano nello specifico la tempistica prevista dal comma 5 dell'articolo 5 del Piano per l'invio degli animali positivi alla macellazione, che sarà elevata fino a 36 mesi secondo il seguente schema:

a) in caso di prevalenza sino al 10 per cento: entro 8 mesi dalla notifica dell'esito del controllo;

b) in caso di prevalenza da 11 a 30 per cento: entro 18 mesi dalla notifica dell'esito del controllo;

c) in caso di prevalenza superiore al 30 per cento: in base alla prevalenza riscontrata verrà programmata con l'allevatore interessato l'eliminazione degli animali infetti, che in tutti i casi dovrà essere completata entro 36 mesi.

Inoltre, al fine di adeguare la struttura aziendale alle necessità derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), tra le tipologie di aiuto di cui all'articolo 9 del Titolo II del Piano viene introdotto un aiuto per l'acquisto di pastorizzatori, l'impiego dei quali permetterebbe il risanamento del latte potenzialmente contaminato.

Poiché gli aiuti previsti rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 702/2014, in quanto risultano coerenti con le categorie di aiuti contemplati dagli articoli 14 e 26 e ne soddisfano le condizioni di attuazione, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale fa presente che gli stessi non sono soggetti a notifica e che potranno entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 9 del medesimo Regolamento.

Dagli aiuti in argomento sono escluse le aziende in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 e le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione.

La dotazione finanziaria prevista dalla Delib.G.R. n. 39/29 del 2013 per l'attuazione dell'intervento era di € 1.000.000 a valere sulle risorse individuate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/4 dell'8 gennaio 2013, già presenti nel bilancio di Argea Sardegna e destinate dalla stessa deliberazione a interventi regionali di sostegno e potenziamento della competitività in agricoltura in tutte le sue forme e della redditività delle aziende agricole singole e associate, ai sensi dell'art. 3, comma 34, della legge regionale 16 marzo 2012, n. 6.

Ciò premesso, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di concerto con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, propone alla Giunta regionale di approvare le modifiche al Piano regionale di risanamento e di sostegno degli allevamenti caprini colpiti dalle malattie da Lentivirus 2013-2016, come sopra descritte, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di concerto con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale dell'Agricoltura ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare le modifiche al Piano regionale di risanamento e di sostegno degli allevamenti caprini colpiti dalle malattie da Lentivirus 2013-2016 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di impartire con propri provvedimenti le ulteriori direttive applicative che si rendessero eventualmente necessarie per l'attuazione del Piano.

Il presente regime di aiuti potrà entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Presidente
Francesco Pigliaru